PARTE III.6.K - Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.9 - Aiuti per le infrastrutture energetiche

*La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.9 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.*

*Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.*

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
   1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di riduzione ed eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra che la misura intende sostenere.

* 1. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

1. Entrata in vigore e durata
   1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.4 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore della misura o delle misure.

* 1. Se la misura riguarda un regime di aiuto, indicarne la durata[[1]](#footnote-1).

1. Beneficiari
   1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

* 1. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

* 1. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto individuale è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (all'interno di un regime o meno) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

* 1. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

I punti 373 e 374 della CEEAG stabiliscono che "*il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato*".Tale caso potrebbe verificarsi quando la costruzione e la gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente al TSO o al DSO*.* Analogamente, secondo il punto 375 della CEEAG, "*la Commissione ritiene che non vi siano aiuti di Stato a favore di investimenti nel caso in cui l'infrastruttura energetica sia gestita in regime di 'monopolio naturale'*".

Il progetto è notificato nell'ambito di un monopolio legale o è gestito in regime di "monopolio naturale"?

* 1. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, spiegare i motivi per cui il progetto notificato rientra nell'ambito di un monopolio legale e/o naturale, con riferimento a ciascun criterio cumulativo di cui al punto 374 della CEEAG per i monopoli legali e/o al punto 375 della CEEAG per i monopoli naturali.

1. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure
   1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima[[2]](#footnote-2).

* 1. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:
     + 1. il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

* + - 1. il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

* + - 1. la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

* + - 1. il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

* + - 1. il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

# Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica

## Contributo allo sviluppo di un'attività economica

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.9.1 e alla sezione 4.9.2 della CEEAG.*

1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".

1. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti 371 e 372 della CEEAG.

1. Fornire informazioni sull'ambito di applicazione e sulle attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nel punto 376 della CEEAG. Inoltre,
   * + 1. verificare che il progetto riguardi un'infrastruttura energetica come definita al punto 19, definizione 36), della CEEAG;
       2. assicurarsi che il progetto non riguardi infrastrutture dedicate e/o altre infrastrutture energetiche combinate con attività di produzione e/o consumo;
       3. specificare quale tipo di costi sarà sostenuto dalla misura: costi di investimento o costi operativi;
       4. nel caso in cui la misura copra i costi operativi, dimostrare che tali costi non possono essere recuperati dagli utenti della rete e che non sono correlati ai costi irrecuperabili e che l'aiuto al funzionamento determina un cambiamento di comportamento che consente di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di tutela dell'ambiente.

## Effetto di incentivazione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) della CEEAG.*

1. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura "*incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso*".

1. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica[[3]](#footnote-3)*.*

1. Al fine di dimostrare la presenza di un effetto di incentivazione, il punto 28 della CEEAG richiede l'individuazione dello scenario di fatto e del probabile scenario controfattuale in assenza di aiuti. Nel caso degli aiuti per le infrastrutture energetiche, come spiegato al punto 52, si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato.
   * + 1. Fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto. Nel caso di regimi riguardanti diversi progetti di riferimento[[4]](#footnote-4), fornire una descrizione dello scenario di fatto per ciascun progetto di riferimento.

* + - 1. Se la misura non è un regime di aiuto, allegare al presente modulo di notifica tutti i documenti ufficiali del consiglio di amministrazione, le valutazioni dei rischi, la relazione finanziaria, i piani aziendali interni, i pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame, la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento/operativi o i documenti forniti agli istituti finanziari come indicato al punto 28, nota 39, della CEEAG.

Si osservi che tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale che riguarda la decisione di investimento/operativa.

Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

1. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
   * + 1. confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;

*OPPURE*

* + - 1. per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione[[5]](#footnote-5) applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

1. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

## Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*

1. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

1. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato.In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 4.2, nel caso in cui la misura o le misure notificate siano finanziate mediante un prelievo.

# Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

## Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

### La necessità e l'adeguatezza dell'intervento in materia di aiuti di Stato

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.9.3.1 (punti 379 e 380) della CEEAG.*

1. Il punto 379 della CEEAG prevede che, per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, i fallimenti del mercato siano in genere risolti/finanziati con l'imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti soggette a regolamentazione. Tuttavia, come indicato al punto 380 della CEEAG, non è sempre possibile procedere in tal senso. Spiegare in che misura la misura affronta i fallimenti del mercato che non possono essere risolti con l'imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti.

1. Al fine di dimostrare la necessità e l'adeguatezza di un aiuto di Stato, specificare in quali situazioni deve essere valutato il progetto notificato:
   * + 1. il progetto notificato è un progetto di interesse comune quale definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 347/2013, interamente soggetto alla legislazione sul mercato interno dell'energia. In tale situazione la Commissione ritiene che vi sia una presunzione di fallimento del mercato. Non è necessario che lo Stato membro giustifichi ulteriormente la necessità e l'adeguatezza dell'aiuto di Stato; o
       2. il progetto notificato non è un progetto di interesse comune quale definito sopra o è un progetto di interesse comune che è parzialmente o interamente esentato dalla legislazione sul mercato interno dell'energia; o
       3. il progetto non è un progetto di interesse comune e interessa l'Unione e un paese terzo.

1. Se il progetto notificato rientra nella situazione di cui al punto 19, lettera b) di cui sopra, al fine di giustificare la necessità e l'adeguatezza della misura, spiegare in quale misura:

* il fallimento del mercato conduce a una fornitura non ottimale dell'infrastruttura necessaria;
* l'infrastruttura è aperta all'accesso di terzi ed è soggetta alla regolamentazione delle tariffe;
* il progetto contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione o agli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione.

1. Se il progetto si trova nella situazione di cui al punto 19, lettera c), spiegare se i) per la parte dell'infrastruttura situata nel territorio dell'Unione, il progetto è costruito e gestito in linea con la normativa dell'Unione, in particolare le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e ii) per la parte situata nel paese terzo o nei paesi terzi in questione, il progetto presenta un livello elevato di allineamento normativo e sostiene gli obiettivi generali dell'Unione, in particolare per garantire:

* un mercato interno dell'energia ben funzionante;
* la sicurezza dell'approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà;
* un sistema energetico orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione e soprattutto
* la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

### La proporzionalità dell'aiuto

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 51-52 e 381 della CEEAG*.

1. Conformemente al punto 51 della CEEAG, in genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto o per ciascun progetto di riferimento, se del caso. Se lo scenario controfattuale prevede che il progetto non sarà attuato (cfr. punto 52 della CEEAG), il valore attuale netto negativo dello scenario di fatto è pari ai costi supplementari netti.

Presentare le informazioni seguenti in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule):

* + - 1. al fine di stabilire il deficit di finanziamento[[6]](#footnote-6), quantificare, rispetto allo scenario di fatto, quanto segue:

1. tutti i principali costi e ricavi del progetto;
2. la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri;
3. il valore attuale netto (VAN) riferito allo scenario di fatto per tutta la durata del progetto;

* + - 1. presentare le informazioni dettagliate sulle ipotesi, sulle metodologie, sulle motivazioni e sulle fonti sottostanti utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto (ad esempio presentare le ipotesi utilizzate per elaborare lo scenario di fatto) in un allegato al presente modulo di notifica.

1. Conformemente al punto 53 della CEEAG, per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

1. Per consentire alla Commissione di verificare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio[[7]](#footnote-7), fornire le informazioni seguenti:
   * + 1. il tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese; o
       2. i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale; o
       3. i rendimenti abitualmente registrati nell'industria in questione; o
       4. qualsiasi altra informazione atta a dimostrare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio.

1. Conformemente al punto 381 della CEEAG, l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio e recupero può essere necessaria quando esiste un rischio di profitti fortuiti e se l'aiuto, pur essendo vicino al massimo consentito, prevede, per i beneficiari, incentivi a ridurre al minimo i costi e a sviluppare la propria attività in modo più efficiente nel corso del tempo. Spiegare se è stato introdotto un meccanismo di monitoraggio e recupero. In caso negativo, indicare i motivi.

### Cumulo

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.*

1. Se non è già stato indicato nella sezione 7.4 del modulo di informazioni generali (parte I) e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti. Si osservi che potrebbe essere opportuno fare riferimento alla quantificazione presentata in precedenza.

1. Se gli aiuti sono accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti 51 e 381 della CEEAG. Specificare, per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.

1. Nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale a norma del punto 57 della CEEAG[[8]](#footnote-8), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.

### Trasparenza

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

1. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.

## Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.9.4 (punto 382 e seguenti) della CEEAG*.

1. Nel caso di un progetto notificato parzialmente o totalmente esentato dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, spiegare:

* in che misura l'infrastruttura sovvenzionata è aperta all'accesso di terzi;
* in che misura i clienti possono avere accesso a infrastrutture alternative, se del caso;
* in che misura il progetto potrebbe determinare l'esclusione degli investimenti privati;
* la posizione concorrenziale del beneficiario o dei beneficiari, sia per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura sia per quanto riguarda i mercati del prodotto rilevanti per il bene trasportato con l'infrastruttura.

1. Se il progetto notificato è un'infrastruttura per il gas naturale, fornire informazioni sul modo in cui il progetto notificato soddisferà le condizioni seguenti:

* l'infrastruttura è idonea all'uso dell'idrogeno e determina un aumento dell'utilizzo di gas rinnovabili; o, in caso contrario, il motivo per cui non è possibile strutturare il progetto in modo da renderlo idoneo all'uso di idrogeno e in che modo il progetto non crea un effetto di lock-in per l'uso di gas naturale;
* l'investimento contribuisce al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione.

1. Se il progetto notificato è un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco non soggetto alla legislazione sul mercato interno, spiegare quale sarà l'impatto del progetto sui relativi mercati dei servizi e su altri mercati dei servizi.

Sezione C: valutazione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.*

1. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG[[9]](#footnote-9).

1. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
   * + 1. presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

* + - 1. confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

* + - 1. indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
   * + 1. chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

* + - 1. fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

* + - 1. spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
   * + 1. indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

* + - 1. confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

Sezione D: relazioni e monitoraggio

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

1. Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, *HGA srl e altri/Commissione*, cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punto 104. [↑](#footnote-ref-3)
4. A norma del punto 19, definizione 63), della CEEAG, per "progetto di riferimento" si intende un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto. [↑](#footnote-ref-4)
5. A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

   *"una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;*

   *l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Il punto 51 della CEEAG prevede che "*[i]n genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento*". [↑](#footnote-ref-6)
7. Conformemente alla nota 46 della CEEAG, si osservi che "*[t]utti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto*". [↑](#footnote-ref-7)
8. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro. [↑](#footnote-ref-8)
9. Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: <https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan> [↑](#footnote-ref-9)